

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI ORARI DISPONIBILI NELLE PALESTRE PROVINCIALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Le disposizioni che seguono si applicano all' uso in orario extrascolastico, secondo le modalità più oltre descritte, delle palestre annesse agli Istituti scolastici presenti nel Comune di Reggio Emilia.

L'uso degli impianti sportivi si informa al principio generale sancito dalla Legge n. 289 del 27/12/2002 e della Legge Regionale n. 8 del 31/05/2017 "Norme per la promozione e o sviluppo delle attività motorie e sportive" che all'art. 13, ove si ribadisce la funzione degli enti locali di mettere a disposizione i propri impianti sportivi.

La Provincia di Reggio Emilia, anche per l'anno sportivo 2023/24, assegna tramite avviso pubblico gli spazi orari disponibili nelle palestre scolastiche nei tempi non coperti da esigenze didattiche degli Istituti scolastici alle associazioni, società sportive o gruppi sportivi amatoriali che ne facciano richiesta al fine di incentivare l'attività sportiva sul territorio e garantire alla collettività l'accesso agli impianti sportivi di proprietà provinciale.

La Provincia si riserva di escludere quelle attività sportive non compatibili (per tipologia degli attrezzi utilizzati, per conformazione fisica degli spazi ecc.) con le palestre di cui è proprietaria.

NORME PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI ORARI ASSEGNATI

1. La priorità dell'utilizzo dell'impianto resta comunque riservata alle esigenze didattiche degli Istituti scolastici, come indicato, altresì, dal comma 26 dell'art. 90 della Legge n. 289/02. Per orario extrascolastico si intende la fascia oraria compresa fra le ore 17.00 e le ore 23.00 dei giorni feriali. Nelle fasce orarie antecedenti le ore 17.00 potranno essere concessi turni solo previo accordo con i Dirigenti scolastici.
2. A seguito dell'assegnazione dei turni sarà redatto un calendario provvisorio, seguito dal calendario definitivo e valido per l'intera stagione. Il calendario pubblicato, sia provvisorio che definitivo, ha validità di autorizzazione per l'accesso alle palestre.
3. L'accesso agli impianti è consentito alle sole persone autorizzate in base al calendario approvato, per le sole discipline sportive in esso indicate, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività. L'utilizzo dell'impianto da parte di persone non autorizzate in base al calendario o ad apposita autorizzazione scritta rilasciata dalla Provincia, comporterà a carico del gestore l'immediata revoca della concessione di gestione del servizio. Dell'illecito utilizzo dell'impianto verrà data immediata comunicazione all'Autorità di PS per lo sgombero coatto dei locali, fermo restando la facoltà della Provincia di procedere giudizialmente nei confronti dei trasgressori, in sede penale, per l'abusivo utilizzo di immobili di proprietà pubblica (art. 633 c.p.) e in sede civile per il risarcimento dei danni.
4. Le proposte di interscambio (di turni o di impianto) dovranno essere inoltrate per iscritto alla Provincia e potranno essere autorizzate solo qualora non comportino

soluzioni di continuità fra un turno e l'altro.

5. Tutti gli spazi orari che si rendano disponibili a seguito di eventuali rinunce, trasferte di campionato o per qualsiasi altro motivo dovranno essere obbligatoriamente comunicati al gestore dell'impianto e alla Provincia alla quale compete, in via esclusiva, la decisione di procedere all'eventuale assegnazione ad altre società che ne facciano richiesta; le modalità per l'assegnazione sostitutiva saranno concordate preventivamente con il gestore e seguiranno comunque l'ordine cronologico delle domande pervenute fermo restando il diritto di prelazione per le attività organizzate direttamente dal gestore. **Si vieta pertanto ai gestori e alle società di concordare privatamente l'assegnazione degli spazi.**
6. La Provincia, previa comunicazione, si riserva il diritto di utilizzo occasionale dell'impianto qualora si rendesse promotrice, o concorresse all'organizzazione di iniziative a carattere sportivo di richiamo e valenza provinciale.
7. Per tutta la durata della stagione sportiva i gestori sono tenuti a garantire l'apertura degli impianti e a provvedere alle incombenze stabilite dal contratto in essere per la gestione degli impianti sportivi provinciali. In particolare, gli affidatari del servizio di gestione devono garantire la regolarità e la continuità del servizio, rispettando i tempi di apertura e chiusura degli impianti. I gestori e gli assegnatari dei turni devono segnalare tempestivamente alla Provincia eventuali inconvenienti o motivi che provochino l'interruzione ingiustificata del servizio.
8. Gli assegnatari degli spazi orari di utilizzo degli impianti sono tenuti a versare le quote d'uso mensili previste dal tariffario vigente. Il pagamento dovrà essere effettuato in favore dell'affidatario della gestione, secondo modalità e tempi con esso concordati. In caso di mancato pagamento il gestore, previa diffida scritta al soggetto inadempiente da inviare per conoscenza alla Provincia, è autorizzato ad inibire l'accesso all'impianto. Non è dovuto il pagamento delle ore non utilizzate qualora l'impianto non dovesse rendersi disponibile per cause tecniche preventivamente accertate e riscontrate dal gestore o qualora, per cause accidentali, il gestore debba sospendere l'utilizzazione. Non è dovuto il pagamento qualora l'impianto venga utilizzato per esigenze straordinarie da parte della Provincia o dell'Istituto Scolastico.
9. Gli impianti si intendono assegnati per l'intera durata della stagione sportiva, se non altrimenti indicato nella richiesta. La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento del corrispettivo a prescindere dalla sua fruizione concreta, salvo accordi in tal senso con il gestore. L'inizio delle attività dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni dall'inizio della stagione sportiva e da tale data decorre l'obbligo di pagare il corrispettivo. In mancanza l'assegnazione si intenderà automaticamente revocata.
10. A partire dall'inizio dell'anno sportivo, dovranno essere comunicati i calendari delle partite di campionato, che verranno disputate presso la palestra in oggetto in ogni mese anche se rientrano in giornate ed orari già assegnati. Andranno altresì comunicate le variazioni apportate dalle federazioni sportive competenti. E' sufficiente presentare il calendario ufficiale comunicato dai competenti Enti o Federazioni per l'intero anno sportivo o per ogni mese con evidenziate le partite interessate. I suddetti calendari dovranno altresì essere presentati agli addetti alla custodia delle rispettive palestre o, in alternativa, al rappresentante legale della

società concessionaria. In caso di inadempienza gli stessi sono autorizzati a sospendere gli incontri e non potrà inoltre essere accordato il diritto di prelazione sugli spazi necessari che potranno pertanto essere assegnati con le modalità più avanti indicate.

11. Nelle giornate non comprese in calendario (giorni festivi, prefestivi e di chiusura delle scuole) le palestre potranno essere assegnate su specifica richiesta da inviare con almeno 7 giorni di preavviso. Le richieste che verranno accolte saranno valutate esclusivamente in base all'ordine cronologico. Le autorizzazioni saranno concesse a giudizio insindacabile della Provincia ad eccezione delle richieste relative a partite di campionato previste in calendario che sono da intendersi autorizzate purché il calendario medesimo sia stato presentato con le modalità già indicate.
12. Il Piano di utilizzo annuale dell'impianto, come sopra determinato, può essere modificato solo su espressa autorizzazione della Provincia.
13. La Provincia esercita le funzioni di vigilanza e controllo concernenti la gestione dell'impianto. L'affidatario deve consentire l'accesso al personale addetto alla vigilanza. Il personale della Provincia potrà accedere agli impianti in qualsiasi orario, previa comunicazione, al fine di verificare la regolarità dell'applicazione delle suddette disposizioni.
14. In caso di reiterate violazioni alle disposizioni di cui sopra, questo Servizio, previa richiesta scritta di chiarimenti, potrà procedere alla revoca degli spazi orari assegnati. E' fatto obbligo ai gestori di comunicare tempestivamente a questo Servizio le violazioni e le inadempienze di cui siano a conoscenza.

NORME PER IL CORRETTO UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. All'interno dell'impianto non possono essere installate strutture fisse, né attrezzature che comportino una riduzione dello spazio di gioco disponibile; non possono inoltre essere spostate o smontate le attrezzature presenti senza preventiva autorizzazione.
2. L'accesso all'impianto deve avvenire con materiale idoneo come, a titolo di esempio, scarpe con suola in gomma, bianche e pulite. Non è ammesso l'accesso alla palestra direttamente dagli spazi sportivi esterni (es. campi da calcio), se non previo cambio di calzature.
3. L'uso di attrezzature temporanee da parte dei soggetti fruitori è limitato ad oggetti non deperibili e non trasportabili. In caso di impianto sportivo dotato di magazzino e/o area deposito, tali attrezzature potranno essere conservate in una zona definita in accordo con il gestore, il quale comunicherà ai fruitori i modi d'uso degli stessi, secondo le disposizioni di legge in vigore, predisponendo gli spazi e concordando le forme di utilizzo.
4. In tutti i locali dell'impianto sportivo è vietato fumare.
5. È vietato consumare cibi e bevande negli spogliatoi e nella zona del campo di

gioco.

6. È obbligatorio rispettare in ogni occasione, all'interno e all'esterno dell'impianto sportivo tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste in base alla normativa vigente.
7. In caso di emergenza dovuta alla ripresa della diffusione dell'epidemia da COVID-1, i terzi autorizzati all'uso dell'impianto e i gestori sono tenuti a rispettare le regole che verranno definite da eventuali atti governativi e/o ordinanze regionali in materia, in particolare eventuali linee guida del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle singole Federazioni Sportive. In caso di mancato rispetto di tali regole, il Servizio scrivente è autorizzato ad inibire l'accesso all'impianto ai trasgressori.
8. I fruitori dell'impianto hanno l'obbligo di tenere un comportamento civile e corretto, di utilizzare un linguaggio appropriato all'utenza, di non fare schiamazzi o rumori nelle ore notturne e, in generale, di osservare tutte le regole della buona convivenza.
9. La palestra e i relativi servizi dovranno essere riconsegnati al termine dell'utilizzo perfettamente puliti e con gli arredi e le attrezzature nello stesso stato di conservazione in cui si trovavano al momento della consegna.
10. Tutte le responsabilità civili e penali connesse con il rispetto di tutte le disposizioni dettate in materia di sicurezza, pubblico spettacolo, agibilità ex art. 80 TULPS, uso degli impianti e di ogni altro ambito normativo ed amministrativo implicato sono a carico dei soggetti utilizzatori che si dovranno fare carico del completo ripristino in caso di danni eventualmente provocati durante l'utilizzo.